



PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLA CONSOB

**Documento per la consultazione
27 gennaio 2025**

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il **26 febbraio 2025** al seguente indirizzo:

C O N S O B

Divisione Studi e Regolamentazione

Via G. B. Martini, n. 3

00198 ROMA

oppure *on-line* per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato Per l'Esterno](#)

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali eventualmente forniti partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dalla CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa (titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per adottare gli atti di sua competenza ai sensi del d.lgs. n. 58/1998 e della l. n. 262/2005 e relative disposizioni di attuazione in materia, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

Tali dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali.

I commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito *internet* della Consob corredati della indicazione del nome e cognome del loro autore, salva espressa richiesta di non divulgarli.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti degli Uffici autorizzati al trattamento. Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma – posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, mail: protocollo@consob.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Consob può essere contattato presso la Consob (*e-mail*: responsabileprotezione.dati@consob.it).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio, n. 121 – Roma.



PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLA CONSOB

Documento per la consultazione

Indice

1. Premessa: la disciplina degli impegni.....	1
2. L'intervento regolamentare.....	2
3. Gli impatti regolamentari.....	5
3.1. Il quadro complessivo dei procedimenti sanzionatori della Consob nel periodo 2016-2024	5
3.2. La valutazione degli impatti regolamentari	8
Tabella recante le proposte di modifica al Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob	10



1. PREMESSA: LA DISCIPLINA DEGLI IMPEGNI

L'art. 23 della legge 5 marzo 2024, n. 21 (“**Legge Capitali**”) ha introdotto nel Testo Unico della Finanza (d.lgs. n. 58/98, “**Tuf**”) il nuovo art. 196-ter, volto a disciplinare, per le violazioni di competenza della Consob, l’istituto degli “Impegni”.

L’introduzione dell’istituto degli impegni - già operante a livello eurounitario e previsto anche con riferimento ad altre Autorità indipendenti nazionali¹ - si inserisce tra gli interventi che il Legislatore ha approntato al fine di favorire la competitività del mercato italiano, introducendo la possibilità che il procedimento sanzionatorio dell’Istituto venga anticipatamente definito senza che si giunga all’irrogazione delle sanzioni; ciò al fine di ridurre i tempi dei relativi procedimenti, nonché le occasioni di contenzioso e preservare, al contempo, l’efficace attuazione delle regole poste a tutela del mercato finanziario.

Gli impegni introducono un nuovo paradigma di confronto e di interazione tra privato e la Consob, incrementando la gamma degli strumenti di *enforcement* a disposizione della stessa, in linea con i principi costituzionali di efficienza e buon andamento dell’amministrazione.

Di seguito, si riporta il testo dell’art. 196-ter del Tuf introdotto dalla Legge Capitali:

Art. 196-ter (Impegni)

1. Per le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, il soggetto destinatario della stessa può presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l’idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi e previa eventuale consultazione degli operatori di settore, può, nei limiti previsti dall’ordinamento dell’Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e pubblicare gli impegni medesimi. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione.

2. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l’attuazione degli impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza a essa attribuiti al fine dell’accertamento della violazione contestata.

¹ L’istituto delle decisioni con impegni è stato introdotto per la prima volta a livello europeo dal Regolamento CE n. 1/2003 (art. 9) quale metodo di risoluzione delle istruttorie avviate per violazioni delle disposizioni *antitrust*. Successivamente, gli impegni sono stati previsti dalla disciplina nazionale dal d.l. n. 223/2006 (conv. nella legge n. 248/2006) che ha introdotto l’art. 14-ter nella legge n. 287/1990, integrando i poteri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“**Antitrust**”) con la possibilità di definire i procedimenti per intese restrittive della concorrenza o abuso di posizione dominante con l’approvazione delle proposte di impegni da parte delle imprese interessate dalle istruttorie. Le decisioni con impegni dinanzi all’Antitrust sono state previste anche con riferimento alle istruttorie relative alle pratiche commerciali scorrette (art. 27 del d.lgs. n. 206/2005; “**Codice del Consumo**”) e in materia di pubblicità ingannevole (art. 8 del d.lgs. n. 145/2007). Il citato d.l. n. 223/2006 ha previsto la presentazione di impegni anche dinanzi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (“**AGCOM**”) nei procedimenti in cui occorra promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. n. 259/2003. Nel 2011, le decisioni con impegni sono state introdotte anche dinanzi all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (“**ARERA**”; art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 93/2011) e dinanzi all’Autorità di regolazione dei trasporti [“**ART**”; art. 37, comma 3, lett. f), del d.l. n. 201/2011, conv. con mod. dalla legge. n. 214/2011 e successivamente modificato].



3. La Consob può d'ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.

4. La Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni di cui al presente articolo.

In primo luogo, si sottolinea che la nuova disciplina dettata dall'art. 196-ter del Tuf consente l'utilizzo degli impegni per tutte le violazioni amministrative di competenza della Consob; pertanto, anche avuto riguardo a quelle previste in disposizioni normative diverse dal Testo Unico della Finanza il cui potere sanzionatorio è rimesso all'Istituto (quali, ad esempio, quelle disciplinate dall'art. 26 del d.lgs. n. 39/2010 in materia di revisione legale)².

La richiamata disposizione legislativa permette al destinatario di un procedimento sanzionatorio, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, di presentare alla Consob impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione.

Contestualmente, si attribuisce all'Istituto la facoltà di accettare tali impegni mediante una decisione che chiude il procedimento sanzionatorio anticipatamente, in modo che sia evitata l'istruttoria volta all'eventuale applicazione della sanzione prevista, ferma restando la riapertura dello stesso al verificarsi di determinate condizioni.

Posto quanto sopra, la presentazione di una proposta di impegni determina il sorgere di un *iter* procedimentale eventuale ed alternativo (*sub*-procedimento) rispetto al procedimento sanzionatorio di accertamento degli illeciti.

A tal fine, l'art. 196-ter del Tuf, al comma 4, delega la Consob ad adottare le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni.

2. L'INTERVENTO REGOLAMENTARE

2.1. In attuazione della delega recata dalla citata disposizione legislativa, la Consob è chiamata a definire, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, una procedura disciplinante le modalità di presentazione e di valutazione degli impegni.

Poiché gli impegni rappresentano una modalità alternativa di definizione del procedimento sanzionatorio, la sede più idonea per disciplinare la medesima procedura risulta essere il

² A ben vedere, lo strumento in questione non rappresenta una novità in assoluto per la Consob; una prima ipotesi applicativa è stata, infatti, prevista a seguito dell'adeguamento del Codice del Consumo al Regolamento (UE) n. 2017/2394 in tema di *consumer protection*. Tale adeguamento, disposto con la legge n. 238/2021 ("Legge europea 2019-2020", che ha modificato l'art. 144-bis del Codice del Consumo), ha attribuito all'Istituto il potere di adottare impegni in materia di attività di promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari di cui all'art. 32 del Tuf.



“Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob, ai sensi dell’articolo 24 della legge 28 dicembre 2005 n. 262 e successive modificazioni”, adottato con la delibera n. 18750, del 19 dicembre 2013, e successive modificazioni (“**Regolamento sul procedimento sanzionatorio**” o solo “**Regolamento**”).

Ciò premesso, con il presente documento si sottopongono alla consultazione del mercato le modifiche al Regolamento volte a definire la sopra citata procedura sugli impegni.

Nel rinviare alla Tabella in calce al presente documento per una compiuta disamina delle disposizioni proposte, si rappresenta che l’intera procedura disciplinante la presentazione e la valutazione degli impegni è stata enucleata in un nuovo Capo *ad hoc* del Regolamento, il nuovo Capo II-BIS, denominato “*Impegni*”, che consta di 6 articoli (da 8-ter a 8-octies).

I citati articoli definiscono le modalità e le tempistiche di svolgimento delle singole fasi in cui si articola la procedura e, al contempo, individuano le Unità Organizzative preposte agli adempimenti endo-procedimentali secondo lo schema così prefigurato:

- l’art. 8-ter disciplina la fase di Presentazione della proposta di impegni ove, in primo luogo, si individua nell’iniziativa di parte il presupposto necessario per l’avvio del *sub*-procedimento.

In tale contesto, si forniscono, inoltre, opportuni chiarimenti in merito ai procedimenti plurisoggettivi, alla disciplina dell’accesso agli atti e alla circostanza che la presentazione di una proposta di impegni interrompe il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio sino alla conclusione della procedura;

- la procedura si snoda poi nelle due successive fasi dedicate all’esame della Ricevibilità e a quello dell’Istruttoria sulla proposta di impegni, regolate, rispettivamente, dagli artt. 8-quater e 8-quinquies.

L’esame di ricevibilità è ancorato a criteri oggettivi, privi di contenuti discrezionali ed è rimesso al Servizio Sanzioni Amministrative sentita la Divisione che ha formulato le contestazioni. Laddove la proposta sia ritenuta ricevibile, la procedura prosegue incardinando presso la Commissione le due successive fasi, una delle quali, quella di consultazione, in conformità al dettato normativo primario, ha carattere meramente eventuale;

- a tal fine, l’art. 8-sexies disciplina l’eventuale Fase di consultazione che la Commissione può attivare sulla proposta di impegni laddove ritenuto opportuno per la relativa valutazione;
- l’art. 8-septies regola la Fase decisoria in cui la Commissione è chiamata a valutare la proposta di impegni, potendo alternativamente disporre l’approvazione, rendendo così gli impegni obbligatori e chiudendo il procedimento sanzionatorio ovvero il rigetto, disponendo la prosecuzione del procedimento sanzionatorio;
- infine, nell’art. 8-octies vengono disciplinate le ipotesi di Prosecuzione e riapertura del procedimento sanzionatorio per le originarie violazioni contestate, che conseguono, rispettivamente, al rigetto della proposta di impegni ovvero al verificarsi delle circostanze puntualmente indicate dall’art. 196-ter, comma 3, del Tuf.



All'introduzione del nuovo Capo II-*Bis*, si affiancano e ne costituiscono corollario ulteriori modifiche che si innestano nel vigente impianto regolamentare per coordinare lo stesso con la nuova procedura sugli impegni³.

Infine, quanto alla disciplina temporale, occorre precisare che l'art. 196-*ter* del Tuf e lo strumento degli impegni ivi previsto si ritengono applicabili a tutti i procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore (il 27 marzo 2024), anche se riferiti a condotte che si sono consumate prima della medesima data.

Fermo restando quanto sopra, la nuova procedura sugli impegni di cui al Capo II-*BIS* e le modifiche regolamentari ad essa correlate saranno invece applicabili ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente all'entrata in vigore del nuovo Regolamento sul procedimento sanzionatorio. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, relativamente all'istituto degli impegni, troveranno applicazione le sole previsioni dell'art. 196-*ter* del Tuf.

2.2. L'esigenza di intervenire nel Regolamento sul procedimento sanzionatorio al fine di introdurre la procedura sugli impegni costituisce l'occasione per procedere alla complessiva revisione periodica dello stesso in conformità con quanto previsto dall'art. 8 ("*Revisione periodica*") del Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, adottato dalla Consob con la delibera n. 19654 del 5 luglio 2016 ("*Regolamento dei regolamenti*").

Ad esito di tale processo di revisione, alla luce delle esigenze operative emerse negli ultimi anni e dei dati relativi ai procedimenti trattati e conclusi, si ritiene opportuno proporre ulteriori interventi di modifica al Regolamento funzionali a fornire chiarimenti, effettuare taluni coordinamenti del testo, nonché ad apportarvi miglioramenti in termini di efficienza, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa nel suo complesso.

A tali esigenze sono ispirate le modifiche proposte agli artt. 4, comma 3, lettera *h-bis*); 5, comma 4-*bis*; 7, comma 1; 8, comma 4; 8-*bis*, comma 1, e nell'Appendice.

Le modifiche proposte all'art. 6, commi 2 e 3, tendono invece a garantire un appropriato esercizio delle funzioni istruttorie e ad evitare un'eccessiva compressione dei tempi per lo svolgimento delle attività ad esso preordinate, ponendosi a garanzia della completezza dell'istruttoria, presupposto imprescindibile della correttezza della decisione finale.

Ulteriori margini di perfezionamento sono stati individuati relativamente alla tutela dei dati personali dei soggetti sanzionati in relazione alla pubblicazione del provvedimento sanzionatorio; nello specifico, con la modifica proposta all'art. 8-*bis*, comma 6-*bis*, si intende temperare la funzione di tipo conoscitivo-educativo svolta dalla pubblicazione del provvedimento sanzionatorio con l'interesse reputazionale di tali soggetti.

Anche per l'illustrazione di tali interventi, si rinvia alla Tabella in calce al presente documento.

³ Nello specifico, nella rubrica del Capo II si propone di qualificare il procedimento ivi disciplinato come "*Procedimento ordinario*" e, nell'art. 4, comma 3, si integra il contenuto della lettera di contestazione degli addebiti con l'indicazione della facoltà per i destinatari della stessa "*di presentare impegni tali da far venire meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della lettera di contestazione*".

3. GLI IMPATTI REGOLAMENTARI

Al fine di valutare l’impatto degli interventi regolamentari di cui sopra, di seguito si fornisce un complessivo quadro sull’attività sanzionatoria della Consob, analizzando i dati dei procedimenti sanzionatori conclusi negli anni immediatamente successivi (2017-2024) rispetto alle ultime modifiche apportate al Regolamento (2016).

3.1. Il quadro complessivo dei procedimenti sanzionatori della Consob nel periodo 2016-2024


Provvedimenti sanzionatori irrogati e relativi importi

Dall’esame dei dati, è emerso che dal 2016 l’Istituto ha concluso complessivamente **744** procedimenti sanzionatori, con una media di circa **82** procedimenti per anno, un minimo di **22** procedimenti nel 2022 e un massimo di **165** procedimenti nel 2018 (cfr. Figura 1)⁴.

Nel periodo in esame, l’attività sanzionatoria della Consob è stata sensibilmente condizionata dall’andamento e dalle dinamiche relative ai procedimenti sanzionatori a carico dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. L’intervenuto trasferimento all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari (“OCF”) dei poteri di vigilanza, anche di tipo sanzionatorio, nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede - a far data dal 1° dicembre 2018 - ha contribuito a ridurre notevolmente il numero complessivo dei procedimenti conclusi dall’Istituto nel periodo 2019-2024.

Peraltro, occorre segnalare che il biennio 2019-2020 è stato contraddistinto anche da ulteriori interventi normativi che hanno eliminato talune fattispecie sanzionatorie amministrative, riconducendole nell’ambito esclusivamente penale (i.e.: l’ipotesi di abusiva prestazione di servizi di investimento), e introdotto l’istituto dell’oblazione per nuove ipotesi di violazione della disciplina dell’*internal dealing*.

Figura 1 – Andamento del numero di procedimenti conclusi dalla Consob nel periodo 2016 - 2024.




⁴ I dati della presente analisi sono aggiornati a novembre 2024.

A decorrere dal 2016, in media il **94%** dei procedimenti si è concluso con l'applicazione di un provvedimento sanzionatorio⁵.

La successiva *Figura 2* fornisce invece evidenza delle variazioni relative a ulteriori aspetti riguardanti i provvedimenti sanzionatori adottati dall'Istituto nel corso del periodo in esame⁶. Si rileva un incremento nel triennio 2018-2020 nella durata complessiva delle sanzioni accessorie comminate (*cfr. Figura 2a*), mentre nel triennio 2021-2023 la durata complessiva delle medesime sanzioni è tornata ai livelli registrati nel 2016. Un diverso *trend* contraddistingue, invece, l'andamento del controvalore dei beni confiscati (*cfr. Figura 2b*), il quale risulta sostanzialmente stabile su tutto il periodo, eccezione fatta per il 2018, anno nel quale tale valore si è attestato su importi prossimi ai 30 mln/€.

Infine, si osserva come l'importo medio delle sanzioni applicate (*cfr. Figura 2c* - linea in rosso) mantenga un andamento piuttosto costante nel periodo 2016-2023, nel quale l'importo medio applicato si è attestato su valori prossimi ai 150 mila euro.

Figura 2 – Ulteriori grandezze riguardanti i provvedimenti sanzionatori: (a) Sanzioni interdittive; (b) Controvalore beni confiscati; (c) Sanzioni pecuniarie irrogate.



⁵ La restante parte dei procedimenti si è concluso con archiviazione o per effetto dell'oblazione.


⁶ Le evidenze rappresentate in Figura 2 sono riferite al periodo 2016-2023.

Durata dei procedimenti

Esaminando i dati relativi al periodo 2016-2024⁷, si nota che la durata complessiva dei procedimenti sanzionatori - calcolata conteggiando i giorni intercorrenti tra la data di contestazione degli addebiti e la data di conclusione del procedimento – è rimasta piuttosto stabile, attestandosi, come mostra la *Figura 3*, su valori medi prossimi ai 350 giorni (*cfr.* *Figura 3*).

L'unico anno che presenta dei dati da *outlier* è il 2020, in cui la durata media dei procedimenti sanzionatori è risultata pari a circa 550 giorni; un elemento che ha contribuito a dilatare significativamente la durata media di conclusione dei procedimenti sanzionatori in tale anno è da ricercarsi nella sospensione dei termini di durata dei procedimenti sanzionatori, disposta con normativa primaria in ragione della pandemia da Covid-19.

Figura 3 – Durata dei procedimenti sanzionatori per anno.




Dati relativi al contenzioso

Per quanto riguarda i dati relativi al contenzioso, di seguito si rappresenta graficamente un confronto tra le delibere sanzionatorie non impugnate e quelle che sono state, invece, oggetto di impugnativa giurisdizionale nel periodo 2016-2024⁸.

⁷ La durata media dei procedimenti sanzionatori è stata calcolata con riferimento ai procedimenti conclusi da gennaio 2016 a novembre 2024.

⁸ Nella presente analisi, avuto riguardo ai procedimenti plurisoggettivi, la delibera è stata considerata impugnata laddove il ricorso giurisdizionale avverso la stessa sia stato proposto anche da un solo soggetto.

Figura 4 – Delibere impugnate



Da quanto sopra, risulta quindi che la quota di provvedimenti sanzionatori impugnati mostra un *trend* crescente, muovendosi dal 12% circa nel 2016 e giungendo al 33 % nel 2024 con un picco raggiunto nel 2022 del 55%⁹.

3.2. La valutazione degli impatti regolamentari

Le proposte di modifica al procedimento sanzionatorio oggetto del presente documento di consultazione non introducono nuovi oneri a carico dei destinatari degli addebiti.

Avuto riguardo alla disciplina degli impegni, si rileva come la stessa è volta nel complesso a ridurre le tempistiche di conclusione del procedimento sanzionatorio e le occasioni di connesso contenzioso.

Quanto al primo profilo, si sottolinea che la scelta regolamentare di concentrare nel termine di trenta giorni dalla ricezione della proposta di impegni sia l'esame della sua ricevibilità, sia la conclusione dell'istruttoria sulla stessa, rende la procedura degli impegni particolarmente celere.

Nello specifico, l'ipotesi normativa posta in consultazione consentirebbe la conclusione della medesima procedura nel termine di 90 giorni dalla presentazione della proposta di impegni (salve le eventuali ipotesi della richiesta di chiarimenti/integrazioni e della fase di consultazione); termine, quest'ultimo, significativamente inferiore rispetto alla durata media del procedimento sanzionatorio ordinario (*cfr.* Figura 3).

Inoltre, è ragionevole attendersi che la presentazione di proposte di impegni mitighi il crescente *trend* relativo ai provvedimenti sanzionatori impugnati (*cfr.* Figura 4).

Dal punto di vista dei soggetti coinvolti in procedimenti sanzionatori della Consob, la possibilità di presentare impegni può generare un risparmio dei costi dell'eventuale sanzione che sarebbe irrogata, dei costi legati allo svolgimento del procedimento di accertamento dell'infrazione e di quelli collegati ad un eventuale ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.

⁹ Il dato relativo al 2024 ha, come termine finale, il mese di novembre.



A tali benefici, andrebbero ad aggiungersi, altresì, i risvolti positivi sul piano reputazionale poiché, sebbene gli impegni siano oggetto di pubblicazione, comunque verrebbe scongiurata la pubblicazione di un provvedimento sanzionatorio.

Dal punto di vista dell'Autorità, vi sarebbe la prospettiva di una chiusura più rapida delle istruttorie, a beneficio dell'ottimizzazione delle risorse economiche ed amministrative, la possibile riduzione del contenzioso collegato all'applicazione delle sanzioni, la possibilità di cooperare con i soggetti vigilati anche al fine di creare, attraverso gli impegni che vengono pubblicati, delle "linee guida" e degli indirizzi per gli altri operatori nel mercato.

Per altro verso, gli ulteriori interventi regolamentari proposti - diversi da quelli afferenti alla procedura sugli impegni - sono volti a favorire l'esercizio del diritto di difesa degli interessati, a rafforzare i presidi istruttori e a garantire un'adeguata pubblicità dei provvedimenti sanzionatori nel rispetto della disciplina sui dati personali.

Posto quanto sopra, con il presente documento si sottopongono alla consultazione del mercato le citate proposte di modifica al Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob unitamente al *Modulo* funzionale alla presentazione delle proposte di impegni.



TABELLA RECANTE LE PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLA CONSOB

La tabella sotto riportata è suddivisa in due colonne recanti rispettivamente: 1) il testo del Regolamento con evidenza (in ~~barrato~~ e in **grassetto**) delle modifiche che si intendono apportare allo stesso; 2) l'illustrazione dei commenti esplicativi delle ipotesi di revisione proposte.

REGOLAMENTO GENERALE SUI PROCEDIMENTI SANZIONATORI DELLA CONSOB, AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N. 262 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E SULLA PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 196-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58	COMMENTO
<p>INDICE</p> <p>CAPO I - Disposizioni generali</p> <p>...omissis...</p> <p>CAPO II - Procedimento ordinario</p> <p>...omissis...</p> <p>CAPO II-BIS - Impegni</p> <p>Art. 8-ter - Presentazione della proposta di impegni</p> <p>Art. 8-quater - Ricevibilità della proposta di impegni</p> <p>Art. 8-quinquies - Istruttoria sulla proposta di impegni</p> <p>Art. 8-sexies - Fase di consultazione</p> <p>Art. 8-septies - Fase decisoria</p> <p>Art. 8-octies - Prosecuzione e riapertura del procedimento sanzionatorio</p>	<p>Il titolo del Regolamento è stato precisato mediante l'introduzione del riferimento alla circostanza che lo stesso reca anche la disciplina sulla procedura degli impegni ai sensi dell'art. 196-ter del Tuf.</p> <p>L'intera procedura disciplinante la presentazione e la valutazione degli impegni è stata enucleata in un nuovo Capo <i>ad hoc</i> del Regolamento, il nuovo Capo II-BIS, denominato "Impegni".</p> <p>In un'ottica di sistematicità e chiarezza del dettato normativo, conseguentemente, l'attuale Capo II, disciplinante il procedimento sanzionatorio, viene ridenominato "<i>Procedimento ordinario</i>".</p>



CAPO III - Disposizioni finali Art. 9 - Entrata in vigore Appendice Allegato 1 - Modulo per la presentazione delle proposte di impegni	
CAPO I Disposizioni generali <u>Art. 1</u> <i>(Finalità e ambito di applicazione)</i> 1. Il presente regolamento reca la disciplina generale del procedimento sanzionatorio della Consob in applicazione dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. 1-bis. In attuazione dell'articolo 196-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf), il presente regolamento disciplina altresì le regole procedurali per la presentazione degli impegni da parte dei soggetti destinatari delle contestazioni e la loro valutazione da parte della Consob.	L'art. 1 viene integrato con un nuovo comma 1-bis, teso a dare atto della circostanza che la finalità regolatoria del testo normativo è stata estesa anche all'istituto degli impegni.
<u>Art. 2</u> <i>(Responsabilità del procedimento)</i> 1. L'unità organizzativa responsabile del procedimento sanzionatorio è l'Ufficio il Servizio Sanzioni Amministrative.	Nell'intero testo regolamentare, l'Ufficio Sanzioni Amministrative viene ridenominato Servizio Sanzioni Amministrative



<p>2. Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il Responsabile dell'Ufficio del Servizio Sanzioni Amministrative. Esso può assegnare la responsabilità di singoli procedimenti ad altro dipendente della stessa unità organizzativa. Di tale assegnazione è data comunicazione ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti.</p>	<p>conseguentemente alla ridefinizione dell'assetto organizzativo della Consob disposto con la delibera n. 23203, del 12 luglio 2024.</p>
<p style="text-align: center;">...omissis ...</p> <p style="text-align: center;">CAPO II Procedimento ordinario</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 4</u> <i>(Avvio del procedimento)</i></p> <p>1. L'avvio del procedimento sanzionatorio è disposto a mezzo di lettera di contestazione degli addebiti sottoscritta congiuntamente dal responsabile della Divisione competente e dal Direttore Generale o, su delega di quest'ultimo, dal Vice Direttore Generale. La contestazione degli addebiti è effettuata entro il termine di centottanta giorni, ovvero di trecentosessanta giorni se gli interessati risiedono o hanno la sede all'estero, dall'accertamento compiuto sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob e delle successive valutazioni.</p> <p>2. Il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è stabilito in duecento giorni e decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di perfezionamento per i destinatari della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. Nel caso di procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di più soggetti, il predetto termine, da considerarsi unico per tutti i destinatari della lettera di contestazione, decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di perfezionamento dell'ultima notificazione. La data di conclusione dei procedimenti sanzionatori è resa nota nel sito <i>internet</i> dell'Istituto con modalità idonee a garantire la riservatezza.</p>	

3. La lettera di contestazione degli addebiti contiene:

a) il riferimento all'attività di vigilanza, alle eventuali verifiche ispettive o alla documentazione comunque acquisita dalla quale sia emersa la violazione;

b) la descrizione della violazione;

c) l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;

c-bis) l'indicazione del numero univoco del procedimento;

d) l'indicazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento;

d-bis) la comunicazione che la data di conclusione del procedimento è consultabile nel sito internet della Consob, successivamente all'espletamento delle procedure di notificazione della lettera di contestazione degli addebiti;

e) l'indicazione dell'unità organizzativa presso la quale può essere presa visione ed estratta copia dei documenti istruttori e le modalità di presentazione della relativa istanza;

***e-bis)* l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari della lettera di contestazione degli addebiti di presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione, secondo quanto previsto dal Capo II-BIS;**

***f)* l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari delle contestazioni, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della lettera di contestazione, di presentare eventuali deduzioni e documenti, di chiedere - per una sola volta e**

In coerenza con l'introduzione della procedura sugli impegni, il contenuto della lettera di contestazione degli addebiti, individuato nel comma 3 dell'articolo in esame, viene implementato con l'indicazione della facoltà di presentare impegni ai sensi del nuovo Capo II-BIS [lett. *e-bis*]). Le modifiche apportate alla lettera *f)* sono, invece, di mero *fine tuning*.

per un periodo non superiore a trenta giorni - la proroga del termine per la presentazione di deduzioni e documenti, nonché di chiedere la fissazione dell'audizione personale nel termine di trenta giorni;

f-bis) l'indicazione della facoltà per i destinatari della lettera di contestazione degli addebiti che abbiano presentato le deduzioni scritte ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero abbiano partecipato all'audizione prevista dall'articolo 5, comma 4, di presentare proprie deduzioni finali scritte alla Commissione nei trenta giorni successivi alla data di ricezione della relazione finale dell'Ufficio del Servizio Sanzioni Amministrative prevista dall'articolo 6, comma 4;

g) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;

h) l'invito a comunicare con il primo atto utile l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio;

***h-bis)* l'indicazione della facoltà per i destinatari della lettera di contestazione di fornire elementi informativi utili a consentire l'individuazione della capacità finanziaria del responsabile della violazione.**

4. Nell'ipotesi in cui sussistano i presupposti indicati dall'articolo 194-*quinquies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Tuf, la lettera di contestazione degli addebiti contiene anche l'indicazione del termine e delle modalità con le quali l'interessato potrà effettuare il pagamento in misura ridotta.

Con l'introduzione, al comma 3, della lettera *h-bis*), si prevede che, con la lettera di contestazione, sia indicata ai destinatari della stessa la facoltà di fornire alla Consob elementi informativi di carattere reddituale-finanziario che consentano di valutare la “*capacità finanziaria del responsabile della violazione*”; elemento funzionale, secondo quanto disposto dall'art. 194-*bis*, comma 1, lettera *c*), del Tuf, all'attività di determinazione del *quantum* sanzionatorio.

L'acquisizione delle suddette informazioni sin dalla fase di avvio del procedimento sanzionatorio mira a semplificarne il successivo svolgimento e consente al soggetto destinatario delle contestazioni



	di far emergere eventuali elementi valutabili ai fini della propria condizione economica in una fase iniziale del procedimento.
<p style="text-align: center;"><u>Art. 5</u> (Diritto di difesa)</p> <p>1. I destinatari della lettera di contestazione degli addebiti esercitano il proprio diritto di difesa nella nell'ambito della fase istruttoria, anche con l'assistenza di terzi, mediante la presentazione di deduzioni scritte e documenti, l'accesso agli atti nonché l'audizione personale in merito agli addebiti contestati. Inoltre, ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti, che abbiano presentato le deduzioni scritte ai sensi dell'articolo 5, comma 2 ovvero abbiano partecipato all'audizione prevista dall'articolo 5, comma 4, è trasmessa la relazione dell'Ufficio del Servizio Sanzioni Amministrative per l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 8, comma 2.</p> <p>2. Le deduzioni scritte e i documenti sono inviati all'Ufficio al Servizio Sanzioni Amministrative entro il termine di legge di trenta giorni dalla data di perfezionamento per il destinatario della notifica della lettera di contestazione degli addebiti. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati.</p> <p>3. I destinatari della lettera di contestazione degli addebiti possono chiedere, con istanze separate, alla Divisione che ha formulato le contestazioni di avere accesso agli atti del procedimento sanzionatorio e all'Ufficio al Servizio Sanzioni Amministrative di avere accesso esclusivamente agli ulteriori atti del procedimento sanzionatorio confluiti nel fascicolo istruttorio successivamente all'avvio del procedimento medesimo. Ove l'istanza di accesso sia presentata alla Divisione che ha formulato le contestazioni entro il termine previsto dal comma 2, primo periodo, il termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti è</p>	

sospeso, per una sola volta, dalla data di presentazione dell'istanza fino alla data in cui è consentito l'accesso.

4. Entro il termine di cui al comma 2, primo periodo, i destinatari della lettera di contestazione degli addebiti possono chiedere, con istanza separata, di essere sentiti personalmente. ~~L'Ufficio~~ **Il Servizio** Sanzioni Amministrative comunica agli istanti la data dell'audizione. Tale data, anche a fronte di istanze di differimento reiterate, può essere differita, su richiesta motivata, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni. In caso di accoglimento della richiesta di differimento, il termine di conclusione del procedimento è sospeso per il periodo intercorrente tra la data inizialmente stabilita per l'audizione e la data di effettivo svolgimento della stessa ovvero, in caso di mancata audizione, per il termine massimo di trenta giorni. All'audizione possono partecipare, su richiesta ~~dell'Ufficio~~ **del Servizio** Sanzioni Amministrative, funzionari della Divisione che ha formulato le contestazioni. Dell'audizione è formato apposito processo verbale che viene sottoscritto dai soggetti partecipanti.

4-bis. Ferma restando la garanzia del diritto di difesa, l'attività difensiva nell'ambito del procedimento sanzionatorio si svolge nel rispetto del principio della leale collaborazione delle parti con la Consob. **Le deduzioni scritte indicate al comma 2 sono presentate rispettando l'ordine delle contestazioni; qualora le medesime deduzioni superino le trenta pagine, riportano un indice e una sintesi delle argomentazioni difensive presentate.** La produzione di documentazione inutilmente sovrabbondante, disordinata, inconferente o ingiustificatamente dilazionata, può costituire elemento di valutazione negativo del grado di cooperazione degli interessati con la Consob.

Si propone di modificare il comma 4-bis dell'art. 5 al fine di precisare le modalità di presentazione delle deduzioni da parte degli interessati nell'ambito dell'istruttoria del procedimento sanzionatorio. L'ipotesi emendativa proposta costituisce una specificazione del più ampio principio di leale collaborazione delle parti con la Consob e risponde all'esigenza di assicurare l'economicità dell'azione amministrativa.

Similare previsione a quella proposta è già contenuta con riferimento alle modalità di presentazione delle deduzioni presentate avverso la relazione finale del Servizio Sanzioni Amministrative; *cfr.* art. 8, comma 4, al quale - in conseguenza del rinvio ivi contenuto alla disposizione in commento - si introduce una modifica di coordinamento normativo (*cfr. infra*).

Art. 6
(Istruttoria del procedimento)

1. ~~L'Ufficio~~ **Il Servizio** Sanzioni Amministrative, ricevute le deduzioni e i documenti dei destinatari della lettera di contestazione degli addebiti o scaduto il termine per la loro presentazione, procede all'esame degli atti del procedimento sanzionatorio.

2. ~~L'Ufficio~~ **Il Servizio** Sanzioni Amministrative può chiedere alla Divisione che ha formulato le contestazioni, nonché ad ogni altra unità organizzativa il cui supporto sia ritenuto utile, una relazione tecnica sulle difese svolte dai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti e su ogni altro aspetto meritevole di approfondimento. Le relazioni tecniche - predisposte **entro il termine massimo di trenta giorni** dalle unità organizzative interessate - sono trasmesse ~~dall'Ufficio~~ **dal Servizio** Sanzioni Amministrative ai predetti soggetti, i quali hanno facoltà di presentare, entro trenta giorni dalla ricezione, proprie osservazioni in replica.

3. Nel caso previsto al comma 2, il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è sospeso ~~per un periodo pari a trenta giorni decorrenti~~ **a decorrere** dalla data di protocollazione della nota con la quale ~~L'Ufficio~~ **il Servizio** Sanzioni Amministrative ~~trasmette la relazione tecnica ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti~~ **chiede la relazione tecnica sino alla scadenza del termine entro il quale i destinatari della lettera di contestazione degli addebiti hanno la facoltà di presentare le proprie osservazioni in replica.**

4. All'esito dell'esame degli atti del procedimento e a conclusione della fase istruttoria, ~~L'Ufficio~~ **il Servizio** Sanzioni Amministrative predispose una relazione finale nella quale formula proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione del tipo e dell'entità della sanzione ovvero in merito all'archiviazione, e la trasmette alla Commissione entro trentacinque giorni precedenti alla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Si introduce, al comma 2 dell'art. 6, il termine endo-procedimentale di trenta giorni per la predisposizione delle relazioni tecniche da parte delle Divisioni che hanno formulato le contestazioni al fine di garantire una maggiore certezza nella scansione temporale di questo passaggio, seppure eventuale, della fase istruttoria.

Avuto riguardo alle modifiche proposte al comma 3, si rappresenta quanto segue.

Con la delibera 19 dicembre 2013, n. 18750, è stata disciplinata all'art. 6, comma 2, del Regolamento sul procedimento sanzionatorio l'ipotesi in cui il Servizio Sanzioni Amministrative si avvalga del supporto della Divisione competente che ha proceduto a formulare le contestazioni (o di ogni altra unità organizzativa) laddove la natura delle difese svolte dal soggetto interessato lo richieda. Tale supporto è fornito mediante una relazione tecnica in merito alle difese presentate dai soggetti interessati.

È noto, peraltro, che la relazione tecnica costituisce non solo uno strumento di supporto all'attività istruttoria del Servizio Sanzioni

4-bis. Ai fini della determinazione degli importi edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili dalla Consob, il fatturato rilevante è il fatturato annuo dell'ultimo esercizio il cui bilancio alla data della violazione risulta approvato dall'organo competente. Tale fatturato è calcolato in conformità ai criteri previsti nell'Appendice del presente Regolamento.

4-ter. Nella relazione indicata dal comma 4, ~~l'Ufficio~~ **il Servizio** Sanzioni Amministrative, valutati i presupposti indicati dall'articolo 194-*quater* del ~~decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 Tuf~~, può formulare proposta motivata in merito all'applicazione dell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria. Con il provvedimento di applicazione dell'ordine la Consob può indicare le misure da adottare a questo scopo entro il termine fissato nel provvedimento stesso. Resta ferma, in ogni fase del procedimento, la possibilità per la Commissione di adottare, su proposta della Divisione competente, ai sensi delle vigenti disposizioni, provvedimenti specifici nei confronti dei soggetti vigilati, anche volti alla cessazione dei comportamenti non conformi alla normativa di riferimento.

4-*quater*. Nei casi previsti dal comma 4-ter, ~~l'Ufficio~~ **il Servizio** Sanzioni Amministrative, qualora riscontri dall'esame delle deduzioni e dei documenti presentati dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 5, che gli interventi posti in essere abbiano portato alla eliminazione delle infrazioni contestate, ne tiene conto nella proposta motivata per la Commissione ai fini della conclusione del procedimento.

Amministrative ma, altresì, uno strumento di tutela dei destinatari del procedimento, garantendo che eventuali elementi di carattere tecnico, presenti nelle difese di parte, siano adeguatamente valutati.

Ciò premesso, si ritiene opportuno modificare la disciplina della sospensione del termine di conclusione del procedimento in caso di ricorso alla relazione tecnica. Difatti, la modifica proposta al comma 3 dell'articolo in esame si pone a garanzia della completezza e della correttezza dell'istruttoria, salvaguardando lo *spatium deliberandi* del Servizio Sanzioni Amministrative nell'ipotesi in cui decida di avvalersi dello strumento in questione ed evitando così una eccessiva compressione dei termini del procedimento necessari per una compiuta valutazione di tutti gli elementi, di fatto e di diritto, ad esso inerenti.

Nella sua attuale formulazione, l'art. 6, comma 3, limita la sospensione del termine di conclusione del procedimento esclusivamente ai 30 giorni entro i quali il destinatario della lettera di contestazione può presentare le proprie osservazioni in replica alla relazione tecnica. La sospensione, come attualmente prevista, non tiene in debita considerazione tanto il tempo occorrente all'unità organizzativa per la predisposizione della relazione, quanto il tempo necessario al Servizio Sanzioni Amministrative per analizzare compiutamente quest'ultima, nonché le osservazioni in replica presentate eventualmente dai destinatari del procedimento. In virtù di tali considerazioni, si ritiene opportuno che la sospensione del termine di conclusione del procedimento copra l'intero arco temporale necessario al fine dell'espletamento di tutte le attività conseguenti alla richiesta di relazione tecnica.



<p style="text-align: center;"><u>Art. 7</u> (<i>Riunione e separazione di procedimenti</i>)</p> <p>1. L'Ufficio Il Servizio Sanzioni Amministrative, a condizione che ciò non determini un ritardo nella definizione dei procedimenti, può disporre la riunione di procedimenti nei casi in cui la violazione contestata sia stata commessa da più persone, in concorso o in cooperazione fra loro, ovvero se essa sia stata commessa da più persone con condotte indipendenti. La riunione dei procedimenti può essere altresì disposta qualora per la natura delle violazioni contestate sia opportuna una valutazione congiunta delle singole posizioni dei soggetti interessati. In tali ipotesi, il termine finale del procedimento coincide con quello relativo al procedimento avviato per ultimo.</p> <p>2. Nel caso di procedimento avviato nei confronti di più soggetti, L'Ufficio il Servizio Sanzioni Amministrative può disporre la separazione delle singole posizioni dei soggetti interessati qualora ciò sia ritenuto necessario per assicurare il corretto e adeguato esercizio dell'attività istruttoria.</p>	<p>Si introduce al comma 1 dell'art. 7 un chiarimento nell'ambito della disciplina relativa alla riunione dei procedimenti sanzionatori. In particolare, si precisa che laddove sia disposta tale riunione, il termine finale viene determinato in base al procedimento sanzionatorio avviato per ultimo.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 8</u> (<i>Fase decisoria</i>)</p> <p>1. Contestualmente alla trasmissione alla Commissione, fatti salvi i tempi occorrenti per l'eventuale traduzione in lingua straniera, la relazione finale predisposta dall'Ufficio dal Servizio Sanzioni Amministrative, con l'omissione delle parti sottratte all'esercizio del diritto di accesso, è trasmessa ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti, che abbiano presentato le deduzioni scritte ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero abbiano partecipato all'audizione prevista dall'articolo 5, comma 4.</p> <p>2. Entro il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della relazione dall'Ufficio del Servizio Sanzioni Amministrative da parte dei destinatari della</p>	

lettera di contestazione degli addebiti, gli stessi possono presentare alla Commissione proprie controdeduzioni scritte in replica alle considerazioni ~~dall'Ufficio~~ **del Servizio** Sanzioni Amministrative. Qualsiasi documento presentato successivamente a tale termine non sarà preso in considerazione.

3. Nel caso previsto al comma 1, il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è sospeso dalla data di protocollazione della relazione ~~dall'Ufficio~~ **del Servizio** Sanzioni Amministrative fino alla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni scritte da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la relazione ~~dall'Ufficio~~ **dal Servizio** Sanzioni Amministrative.

4. Le controdeduzioni scritte previste al comma 2 replicano sinteticamente alle considerazioni ~~dell'Ufficio~~ **del Servizio** Sanzioni Amministrative in merito alla sussistenza e alla gravità della violazione contestata. Qualora, in presenza di motivate ragioni, superino le ~~15~~ **quindici** pagine, esse riportano un indice e una sintesi delle argomentazioni difensive presentate. Si applica l'articolo 5, comma 4-*bis*, **ultimo periodo**.

5. Il procedimento sanzionatorio si conclude con l'adozione da parte della Commissione del provvedimento sanzionatorio, dell'atto di archiviazione ovvero della proposta di applicazione di misura sanzionatoria di competenza di altra Amministrazione o Autorità.

6. I provvedimenti o gli atti previsti dal comma 5 sono notificati o comunicati ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti.

7. La disciplina prevista dal presente articolo si applica anche nel caso in cui la Commissione richieda ~~all'Ufficio~~ **al Servizio** Sanzioni Amministrative una relazione integrativa. ~~L'Ufficio~~ **Il Servizio** Sanzioni Amministrative provvede alla trasmissione della relazione integrativa entro ~~45~~ **quarantacinque** giorni dalla richiesta, salve motivate ragioni. In tale ipotesi, il termine di conclusione del

Nell'ambito del comma 4, dell'art. 8, si propone una modifica di coordinamento al fine di specificare che l'applicazione dell'art. 5, comma 4-*bis*, del Regolamento è limitata all'“*ultimo periodo*” di tale disposizione, ossia esclusivamente alla previsione secondo cui “*La produzione di documentazione inutilmente sovrabbondante, disordinata, inconferente o ingiustificatamente dilazionata, può costituire elemento di valutazione negativo del grado di cooperazione degli interessati con la Consob.*” (e non anche alla differente disciplina che si propone di introdurre all'inciso precedente del comma 4-*bis* dell'art. 5 relativamente al numero di pagine delle deduzioni difensive alla lettera di contestazione; *cfr. supra*).



procedimento è sospeso dalla data della richiesta della relazione integrativa fino al ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni scritte da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la relazione integrativa.

Art. 8-bis
(Pubblicazione del provvedimento)

1. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato per estratto nel ~~Bollettino~~ **sito internet** della Consob dopo la notizia dell'avvenuta notificazione al soggetto interessato **o comunque decorsi trenta giorni dall'avvio delle procedure finalizzate alla notificazione** ovvero, nel caso di più soggetti, dopo la notizia dell'avvenuta ultima notificazione **o comunque decorsi trenta giorni dall'avvio delle procedure finalizzate all'ultima notificazione**.

2. L'estratto contiene almeno:

- a) le fonti normative poste alla base del procedimento sanzionatorio;
- b) i fatti contestati e la disposizione violata;
- c) la sintetica indicazione degli atti del procedimento;
- d) la decisione della Commissione con la menzione del soggetto sanzionato, l'indicazione della violazione accertata, del tipo e dell'entità della sanzione applicata nonché dei criteri posti alla base della determinazione della sanzione, ai sensi dell'articolo 194-bis del ~~decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58-Tuf~~.

Si propone di modificare l'art. 8-bis, comma 1, al fine, in primo luogo, di specificare che il provvedimento sanzionatorio è pubblicato sul sito *web* dell'Istituto; si ritiene opportuno far riferimento al sito *internet*, in luogo del Bollettino, in quanto quest'ultimo costituisce un'apposita sezione del medesimo sito. Inoltre, la modifica è volta ad allineare la disposizione in commento con la previsione contenuta nell'art. 195-bis (*Pubblicazione delle sanzioni*), comma 1, del Tuf, secondo cui "*Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet della Banca d'Italia o della Consob (...)*".

Si propone, inoltre, di emendare il medesimo comma 1, prevedendo che la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio possa avvenire - non solo dopo la notizia dell'avvenuta notificazione al soggetto sanzionato o, nel caso di procedimenti plurisoggettivi, dopo la notizia dell'ultima notificazione - ma, in ogni caso, decorsi trenta giorni dall'avvio delle procedure finalizzate alla notificazione ovvero, nel caso di procedimenti plurisoggettivi, decorsi trenta giorni dall'avvio delle procedure finalizzate all'ultima notificazione.

3. A margine del provvedimento pubblicato sono annotate le informazioni riguardanti l'avvenuta presentazione di ricorso giurisdizionale da parte del soggetto interessato con riguardo a:

- 1) l'Autorità adita e le date di notifica e deposito del ricorso;
- 2) l'indicazione degli estremi dei provvedimenti, anche cautelari, adottati dall'Autorità adita sul ricorso, anche se non definitivi;
- 3) la decisione sul ricorso.

4. Le medesime informazioni sono pubblicate con riguardo ai giudizi di impugnazione dei provvedimenti adottati dall'Autorità adita sul ricorso.

5. La Commissione può disporre nel provvedimento sanzionatorio modalità ulteriori di pubblicazione, ponendo le relative spese a carico del soggetto interessato.

6. La Commissione può disporre la pubblicazione del provvedimento in forma anonima, il differimento della stessa, ovvero l'esclusione della pubblicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 195-bis del ~~decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58~~ **Tuf**.

Avuto riguardo alle scelte sottese all'ipotesi di modifica in parola, si rileva quanto segue.

La disciplina del termine entro il quale deve avvenire la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio è contenuta, a livello di normativa primaria, nell'art. 195-bis (*Pubblicazione delle sanzioni*), comma 1, del Tuf, stante il quale: *“Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet della Banca d'Italia o della Consob, in conformità alla normativa europea di riferimento (...)”*.

La normativa europea di ultimo recepimento (MiFID II, PRIIPs, MAR, Audit, BRRD), avuto riguardo al termine entro il quale deve avvenire la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, prevede che la stessa sia effettuata sui siti *internet* delle Autorità competenti *“dopo che la persona soggetta alla sanzione sia stata informata di tale decisione.”* (a titolo esemplificativo, si cfr. art. 71, par. 1, della MiFID II).

Ciò posto, secondo l'attuale formulazione del comma 1, dell'art. 8-bis, il provvedimento sanzionatorio irrogato dalla Consob non può essere pubblicato qualora non si sia perfezionata la notificazione a tutti i soggetti destinatari della sanzione.

Tuttavia, nella concreta esperienza applicativa, sovente si verificano ipotesi in cui, nonostante la regolare notifica delle lettere di contestazione, vi è l'incertezza o la prova del mancato recapito della delibera di irrogazione delle sanzioni.

Le fattispecie in questione vengono prevalentemente in rilievo quando le notificazioni devono essere effettuate all'estero e assumono un valore maggiormente critico nell'ambito dei procedimenti plurisoggettivi, ove la mancata notificazione ad uno solo dei soggetti impedisce la pubblicazione anche per tutti gli altri.

In tali casi, il provvedimento sanzionatorio non potrà essere pubblicato, a discapito sia della tutela informativa degli investitori che traggono un significativo elemento conoscitivo dalla pubblicazione, sia della riferita funzione di tipo "educativo", sia della componente di carattere afflittivo - persuasiva insita nella pubblicazione.

Alla luce di quanto sopra, si ipotizza una soluzione che, in considerazione della rilevanza che assume la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, consenta di ritenere ugualmente adempiuta l'informativa al soggetto interessato trascorso un ragionevole lasso di tempo dall'avvio della procedura di notifica¹⁰. Del resto, la citata disposizione del Tuf in tema di pubblicazione delle sanzioni autorizza anche soluzioni attuative diverse rispetto a quella attualmente adottata nel Regolamento. In proposito, può farsi riferimento alle «*Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa*» adottate dalla Banca

¹⁰ La percorribilità di tali soluzione risulta supportata da una pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 69, del 3 marzo 1994), in cui, in merito al perfezionamento delle notifiche estere, è stato affermato il «*principio della sufficienza - ai fini del perfezionamento, nei confronti del notificante, della notificazione da eseguirsi all'estero - del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante*» da cui discendeva «*l'illegittimità costituzionale - per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione - del combinato disposto delle censurate norme, nella parte in cui non prevede che la notificazione all'estero [...] si perfezioni [...] con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.*». In quella sede, è stato pertanto ritenuto sufficiente il mero perfezionamento della notifica nei soli confronti dell'Autorità notificante.

6-bis. Le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restano sul sito *internet* della Consob per cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento sanzionatorio.

d'Italia sulla base della citata disposizione del Tuf, nella parte in cui (Sezione II, art. 1.7. «*Notifica e pubblicazione del provvedimento*») si prevede che «*La Banca d'Italia notifica i provvedimenti sanzionatori agli interessati. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato senza ritardo e per estratto sul sito web della Banca d'Italia con indicazione delle violazioni accertate, delle disposizioni violate, dei soggetti sanzionati e delle sanzioni rispettivamente applicate*».

Quanto sopra complessivamente rilevato, rende opportuna l'integrazione proposta all'art. 8-*bis*, comma 1, del Regolamento, la quale mira a conferire preminente risalto agli interessi di carattere generale sottesi alla tempestiva pubblicazione delle sanzioni adottate dalla Consob assicurando, sotto questo profilo, una maggiore tutela del pubblico risparmio rispetto agli interessi, di carattere particolare, di cui è portatore il destinatario del provvedimento sanzionatorio.

Con l'introduzione del comma 6-*bis* si intende completare la disciplina della pubblicazione del provvedimento sanzionatorio con una disposizione che - a tutela del diritto alla protezione dei dati personali dei destinatari della sanzione - regola il momento della cancellazione delle informazioni relative al medesimo provvedimento dal sito *web* dell'Istituto.

A tal proposito, gli atti normativi europei di ultimo recepimento, nell'imporre la pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità competente del provvedimento sanzionatorio dell'eventuale ricorso e del relativo esito, stabiliscono altresì che tali informazioni restino

	<p>pubblicate solo “<i>per il periodo necessario ai sensi delle norme applicabili in materia di protezione dei dati</i>”¹¹.</p> <p>Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) - che consente il trattamento dei dati personali, tra le altre, per finalità connesse all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento - richiama, al riguardo, il principio di proporzionalità rispetto all'obiettivo perseguito (<i>cf.</i> art. 6, par. 3).</p> <p>Con il nuovo comma 6-<i>bis</i>, in ossequio alla normativa sopra richiamata, si introduce un termine finale di 5 anni di permanenza sul sito <i>internet</i> dell'Istituto delle informazioni pubblicate ai sensi del medesimo articolo.</p> <p>La definizione del termine in cinque anni si pone in linea con i citati atti normativi europei; alcuni di questi fissano in cinque anni il periodo minimo di permanenza sul sito <i>internet</i> delle Autorità competenti (<i>cf.</i> art. 71, par. 3, MiFID II; art. 29, par. 4, PRIIPs).</p> <p>Inoltre, siffatto termine appare idoneo a rispondere al principio di proporzionalità enunciato dal GDPR in quanto atto a contemperare il diritto alla protezione dei dati personali dei destinatari della</p>
--	---

¹¹ A titolo esemplificativo, si richiama l'art. 71, par. 3, della MiFID II, alla cui stregua “*Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul proprio sito web ufficiale per almeno cinque anni dalla pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione restano sul sito internet ufficiale dell'autorità competente solo per il periodo necessario ai sensi delle norme applicabili in materia di protezione dei dati*”. In senso analogo, si pone l'art. 34, par. 3, del MAR, il quale stabilisce che “*I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito internet dell'autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati*”.

	<p>sanzione con l'interesse pubblico alla conoscenza dei comportamenti antigiuridici da parte del mercato e degli investitori (una delle funzioni della pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori è quella formativa/divulgativa, con l'obiettivo di incrementare il grado di consapevolezza della comunità finanziaria e dei risparmiatori in ordine all'antigiuridicità dei comportamenti posti in essere dagli operatori del mercato).</p> <p>La previsione di tale lasso temporale conferirebbe sistematicità rispetto alla corrispondente disciplina adottata dalle Autorità di vigilanza bancaria (<i>cf.</i> Sezione II, par. 1.7. delle sopra citate Disposizioni di Banca d'Italia) e assicurativa (<i>cf.</i> art. 30, comma 2, del Regolamento Ivass n. 39/2018, come modificato con provvedimento n. 86/2019). Tale omogeneità si tradurrebbe in una parità di trattamento dei soggetti sanzionati per illeciti amministrativi aventi natura finanziaria, bancaria e assicurativa.</p> <p>Un arco temporale quinquennale risulterebbe, inoltre, coerente con il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria dei soggetti lesi dal comportamento del soggetto sanzionato e con il termine rilevante al fine della valutazione della reiterazione degli illeciti amministrativi (<i>cf.</i> art. 8-<i>bis</i> della legge n. 689/1981).</p>
<p style="text-align: center;">CAPO II-BIS Impegni</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 8-ter</u> <i>(Presentazione della proposta di impegni)</i></p>	<p>In attuazione dell'art. 196-<i>ter</i>, comma 4, del Tuf, nel nuovo CAPO II-BIS, si introducono le regole procedurali volte a disciplinare la presentazione e la valutazione degli impegni.</p> <p>L'art. 8-<i>ter</i> definisce le modalità di “<i>Presentazione della proposta di impegni</i>” dinanzi alla Consob, stabilendo quanto segue:</p>

1. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di perfezionamento della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, il destinatario della stessa può presentare al Servizio Sanzioni Amministrative una proposta recante impegni ai sensi dell'articolo 196-ter del Tuf.

2. Ove il destinatario della lettera di contestazione degli addebiti abbia presentato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della stessa, un'istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio alla Divisione che ha formulato le contestazioni, il termine per la presentazione della proposta di impegni indicato al comma 1 è sospeso, per una sola volta, dalla data di presentazione dell'istanza fino alla data in cui è consentito l'accesso.

- comma 1

In primo luogo, viene chiarito che il presupposto necessario per l'avvio del *sub*-procedimento degli impegni è l'iniziativa di parte; in assenza di una proposta della parte interessata, che deve essere trasmessa al Servizio Sanzioni Amministrative, la Consob non può attivare d'ufficio la procedura.

In linea con il dettato dell'art. 196-ter del Tuf, viene precisato che il termine per la presentazione della proposta è di trenta giorni; tale termine - giustificato dall'intento di evitare condotte meramente dilatorie da parte dei soggetti interessati e di sollecitarne l'assunzione di una condotta collaborativa nei confronti dell'Istituto - viene ancorato alla data di perfezionamento della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti; se ne precisa, inoltre, la natura perentoria.

- comma 2

In analogia con quanto già previsto nell'ambito del procedimento sanzionatorio ordinario in merito al termine per la presentazione delle difese (*cfr.* art. 5, comma 3), anche nell'ambito della procedura degli impegni è opportuno stabilire che il termine per la presentazione degli stessi resti sospeso dalla data di presentazione dell'istanza di accesso ai documenti posti alla base delle contestazioni - indirizzata alla Divisione di vigilanza che ha formulato la contestazione - sino alla data in cui la parte acquisisce detti documenti.

3. La tempestiva presentazione di una proposta di impegni interrompe il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio indicato all'articolo 4, comma 2, fino alla conclusione della procedura di cui al presente capo. Nel caso di procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di più soggetti, l'interruzione del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio si applica esclusivamente nei confronti dei soggetti che hanno presentato la proposta di impegni. Si applica l'articolo 7, comma 2.

Tale sospensione trova la sua *ratio* nella necessità di garantire all'incolpato una piena contezza degli atti e dei documenti che fondano le contestazioni al fine di valutare, nell'immediatezza delle stesse, l'opportunità di presentare o meno una proposta di impegni in alternativa all'esercizio della facoltà difensive disciplinate nell'ordinario *iter* del procedimento sanzionatorio.

- comma 3

Nel caso in cui sia presentata una proposta di impegni, si prevede conseguentemente che il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio venga interrotto sino alla conclusione della procedura sugli impegni; tale termine prende, pertanto, nuovamente a decorrere nelle ipotesi di irricevibilità o di rigetto della proposta di impegni (*cfr.* artt. 8-*quater*, comma 3, e 8-*octies*, comma 1).

Per il caso dei procedimenti sanzionatori plurisoggettivi, posto che la proposta di impegni può essere presentata da tutti i destinatari della lettera di contestazione o anche solo da uno o da alcuni di essi, si ritiene opportuno precisare che l'interruzione del termine di conclusione del procedimento per effetto della presentazione di una proposta di impegni esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei soggetti che hanno presentato la proposta.

In materia di illeciti amministrativi vige, infatti, la regola in forza della quale le condotte e le responsabilità dei soggetti coinvolti in un procedimento sanzionatorio devono essere sempre valutate individualmente.

4. La proposta di impegni deve essere presentata al Servizio Sanzioni Amministrative secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 1 al presente regolamento. All'atto della ricezione della proposta di impegni, il Servizio Sanzioni Amministrative trasmette tempestivamente la stessa alla Divisione che ha formulato le contestazioni.

Viene, inoltre, richiamato l'art. 7, comma 2, in modo che risulti chiaro che il Servizio Sanzioni Amministrative, anche nell'ambito della procedura in esame, può disporre la separazione delle singole posizioni dei soggetti interessati, laddove ciò sia ritenuto necessario per assicurare il corretto e adeguato esercizio dell'attività istruttoria.

- comma 4

La proposta di impegni deve essere presentata sulla base di un *Modulo* che costituirà un apposito allegato al presente Regolamento. Le indicazioni recate nel *Modulo*, allegato al presente Documento di consultazione, saranno funzionali, da un lato, a semplificare la redazione della proposta da parte dei soggetti interessati e, dall'altro, a consentire all'Istituto di acquisire gli elementi ritenuti utili al fine della relativa valutazione.

A titolo esemplificativo, laddove la proposta di impegni includa forme di ristoro economico dei soggetti lesi, nel *Modulo* allegato sono fornite indicazioni sulla documentazione che il proponente dovrà trasmettere al fine di comprovare l'idoneità della propria capacità finanziaria e la realizzabilità in concreto degli impegni proposti.

Atteso, inoltre, il costante coinvolgimento nella procedura in esame della Divisione di vigilanza che ha formulato la contestazione, viene previsto che, una volta ricevuta la proposta di impegni, il Servizio Sanzioni Amministrative trasmetta tempestivamente la stessa alla medesima Divisione.

Art. 8-quater
(Ricevibilità della proposta di impegni)

1. Entro il termine di venti giorni dalla ricezione della proposta di impegni, il Servizio Sanzioni Amministrative, sentita la Divisione che ha formulato le contestazioni, può chiedere al proponente chiarimenti e precisazioni in merito alla stessa. Entro il termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, il proponente integra la proposta di impegni tenendo conto dei chiarimenti e delle precisazioni richiesti.

2. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della proposta di impegni o, nell'ipotesi indicata al comma 1, dell'integrazione della proposta, il Servizio Sanzioni Amministrative, sentita la Divisione che ha formulato le contestazioni, comunica al soggetto interessato l'irricevibilità della stessa e la prosecuzione del procedimento sanzionatorio nei casi in cui:

- a) la proposta è stata trasmessa oltre il termine di trenta giorni dalla data di perfezionamento della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti o del diverso termine conseguente all'applicazione dell'articolo 8-ter, comma 2;**

L'art. 8-quater reca la disciplina della "Ricevibilità della proposta di impegni":

- comma 1

Prima dell'espletamento della valutazione di ricevibilità, si ritiene opportuno prevedere la possibilità per l'Istituto di chiedere al proponente chiarimenti e precisazioni in merito alla proposta. Tale possibile fase di interlocuzione preliminare risulta funzionale a consentire al soggetto interessato di fornire i chiarimenti, le precisazioni e le integrazioni necessari per la comprensione e la compiuta valutazione degli impegni proposti.

L'omesso o il non tempestivo (vale a dire, oltre il termine di venti giorni dalla ricezione della richiesta) riscontro alle richieste di chiarimenti e precisazioni configura una delle ipotesi in cui la proposta di impegni è ritenuta irricevibile [*cfr.* successivo comma 2, lett. *b*)].

- commi 2 e 3

La disciplina in esame individua quindi i casi in cui la proposta di impegni è ritenuta irricevibile; in tali ipotesi, si tratta di una valutazione rimessa al Servizio Sanzioni Amministrative sentita la competente Divisione di vigilanza - priva di contenuti discrezionali - che, in caso di esito negativo, arresta la procedura sugli impegni e determina la prosecuzione del procedimento sanzionatorio.

Considerato lo spettro applicativo generalizzato dell'istituto degli impegni, non può essere escluso che la proposta di un ristoro

<p>b) il proponente non fornisce tempestivo riscontro alle richieste formulate ai sensi del comma 1 o, anche a fronte dei chiarimenti pervenuti, la proposta risulti manifestamente generica, irrealizzabile o comunque palesemente insuscettibile di concreta e tempestiva attuazione o le misure proposte consistano in forme di ristoro economico dei soggetti lesi che non risultino realizzabili in considerazione della capacità finanziaria del responsabile della violazione.</p> <p>3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio decorre dalla ricezione della comunicazione ivi prevista.</p>	<p>economico dei soggetti lesi dalla violazione (da sola o congiuntamente ad altri obblighi che il proponente si dichiara disposto ad assumere) possa conseguire le finalità che sono alla base dell'art. 196-ter del Tuf. In tal caso, come indicato nel <i>Modulo</i> in allegato, il proponente dovrà documentare la propria capacità finanziaria.</p> <p>Viene infine precisato che il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio prende nuovamente a decorrere dalla ricezione, da parte del proponente, della comunicazione dell'irricevibilità della proposta.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 8-quinquies</u> <i>(Istruttoria sulla proposta di impegni)</i></p> <p>1. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della proposta di impegni o, nell'ipotesi indicata nell'articolo 8-quater, comma 1, dell'integrazione della proposta, il Servizio Sanzioni Amministrative, d'intesa con la Divisione che ha formulato le contestazioni, trasmette alla Commissione una relazione motivata recante valutazioni conclusive sulla proposta di impegni ritenuta ricevibile.</p> <p>2. Contestualmente, la relazione motivata, previa eventuale traduzione in lingua straniera, è trasmessa dal Servizio Sanzioni Amministrative al proponente gli impegni, il quale, entro trenta giorni dalla relativa ricezione, può presentare alla Commissione le proprie osservazioni scritte in merito alla stessa.</p>	<p>L'art. 8-quinquies è riferito alla fase successiva al vaglio di ricevibilità della proposta di impegni, al cui esito è prevista la trasmissione alla Commissione di una relazione motivata, redatta dal Servizio Sanzioni Amministrative d'intesa con la Divisione di vigilanza che ha formulato le contestazioni, contenente le valutazioni in ordine alla proposta di impegni.</p> <p>La relazione motivata illustra alla Commissione la valutazione della Divisione di vigilanza e del Servizio Sanzioni Amministrative in merito, tra l'altro, alla concreta fattibilità degli impegni proposti anche in relazione alla tipologia della condotta contestata, al pregiudizio arrecato a terzi, all'incidenza della stessa sull'esercizio delle funzioni di vigilanza della Consob e al comportamento del proponente rispetto ad eventuali precedenti violazioni di competenza della Consob e impegni assunti.</p> <p>Al fine di garantire il contraddittorio in merito alla predetta relazione motivata, si prevede che la stessa, previa eventuale traduzione in lingua straniera, sia trasmessa dal Servizio Sanzioni</p>



	<p>Amministrative al proponente gli impegni, il quale - nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione - può presentare alla Commissione proprie osservazioni scritte.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 8-sexies</u> <i>(Fase di consultazione)</i></p> <p>1. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della relazione motivata di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1, la Commissione, ove lo reputi opportuno tenuto conto della tipologia degli impegni presentati e della portata dell'incidenza della violazione contestata sugli interessi degli investitori e del mercato, può disporre la pubblicazione della proposta di impegni, unitamente a un estratto della lettera di contestazione degli addebiti, sul sito <i>internet</i> della Consob per un periodo non superiore a trenta giorni, al fine di consentire agli operatori di settore e ai terzi interessati di presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti. In tale caso, le osservazioni, da trasmettere secondo le modalità indicate sul sito <i>internet</i> della Consob, devono pervenire entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della proposta di impegni e sono pubblicate sul medesimo sito.</p> <p>2. Della decisione di disporre o meno la consultazione ai sensi del comma 1 viene data tempestiva comunicazione al proponente.</p> <p>3. Nel caso in cui venga disposta la consultazione ai sensi del comma 1, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il proponente gli impegni può rappresentare con nota scritta la propria posizione in ordine alle medesime osservazioni nonché presentare, per una sola volta, modifiche accessorie e integrazioni alla</p>	<p>Conformemente al dettato dell'art. 196-ter, comma 1, del Tuf, l'art. 8-sexies mira a disciplinare l'eventuale "Fase di consultazione" che può innestarsi nella procedura degli impegni.</p> <p>Tale fase - che può precedere la fase decisoria - viene puntualmente disciplinata nelle relative modalità e tempistiche di svolgimento. Nell'ambito della stessa viene, altresì, garantito il diritto al contraddittorio del proponente gli impegni. Nello specifico: - <u>commi 1, 2 e 3</u></p> <p>Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della relazione motivata del Servizio Sanzioni Amministrative e della Divisione di vigilanza che ha formulato le contestazioni - la Commissione, ove ritenuto opportuno tenuto conto della tipologia degli impegni presentati e della portata dell'incidenza della violazione contestata sugli interessi degli investitori e del mercato - ha la possibilità di avviare una consultazione al fine di acquisire le osservazioni degli operatori di settore e dei terzi interessati in merito alla stessa.</p> <p>Della decisione di disporre o meno la consultazione viene data tempestiva comunicazione al proponente gli impegni.</p> <p>Laddove disposta, la fase di consultazione implica la pubblicazione della proposta, unitamente a un estratto della lettera di contestazione degli addebiti, sul sito <i>internet</i> della Consob per un</p>

<p>proposta di impegni che siano strettamente connesse all'esito della consultazione.</p> <p>4. Le osservazioni pervenute ai sensi del comma 1, nonché la posizione del proponente e le modifiche accessorie e integrazioni alla proposta di impegni pervenute ai sensi del comma 3, sono trasmesse alla Commissione a cura del Servizio Sanzioni Amministrative.</p>	<p>periodo non superiore a trenta giorni, al fine di consentire ai predetti soggetti di presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti.</p> <p>Al proponente gli impegni viene garantita sia la possibilità di replicare alle osservazioni pervenute nel corso della consultazione, sia di presentare, per una sola volta, modifiche accessorie e integrazioni alla proposta di impegni che siano strettamente connesse all'esito della consultazione.</p> <p>- il <u>comma 4</u> attribuisce al Servizio Sanzioni Amministrative il compito di veicolare alla Commissione la documentazione acquisita per effetto della consultazione.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 8-septies</u> <i>(Fase decisoria)</i></p> <p>1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 8-quinquies, comma 2, ovvero, nel caso previsto dall'articolo 8-sexies, comma 1, entro trenta giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 4 della medesima disposizione, la Commissione valuta le proposte presentate dal Servizio Sanzioni Amministrative d'intesa con la Divisione che ha formulato le contestazioni e, con proprio provvedimento, dispone:</p> <p>a) l'approvazione della proposta di impegni, rendendo gli impegni obbligatori e chiudendo il procedimento sanzionatorio;</p> <p>b) o il rigetto della proposta di impegni, disponendo la prosecuzione del procedimento sanzionatorio.</p>	<p>L'art. 8-septies disciplina la "Fase decisoria" della procedura, rimessa alla competenza della Commissione.</p> <p>- <u>comma 1</u></p> <p>La Commissione, nello specifico, valuta le proposte presentate dal Servizio Sanzioni Amministrative e dalla Divisione che ha formulato le contestazioni nella relazione motivata; ciò alla luce delle osservazioni presentate dal proponente e degli esiti dell'eventuale fase di consultazione.</p> <p>Ad esito di tale valutazione, il Collegio è chiamato ad assumere la propria decisione, disponendo alternativamente: a) l'approvazione della proposta di impegni, rendendo gli impegni obbligatori e chiudendo il procedimento sanzionatorio; b) il rigetto della</p>

Ai fini della decisione, la Commissione tiene, tra l'altro, conto dei seguenti elementi:

- 1) la gravità della condotta del proponente, da valutarsi in considerazione di elementi quali la natura e il numero delle violazioni oggetto del procedimento sanzionatorio; la relativa durata; l'entità, se determinabile, del pregiudizio arrecato a terzi; l'incidenza della stessa sull'esercizio delle funzioni di vigilanza della Consob;**
- 2) la circostanza che il proponente sia stato destinatario di precedenti provvedimenti sanzionatori della Consob dai quali possa desumersi la particolare inclinazione del soggetto alla commissione di illeciti amministrativi ovvero non abbia rispettato impegni precedentemente assunti ai sensi dell'articolo 196-ter del Tuf e sia stato destinatario del provvedimento di cui all'articolo 8-octies, comma 3, ai sensi dell'articolo 8-octies, comma 2, lettera b);**
- 3) l'idoneità delle misure proposte a far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione, valutando, in particolare, se le medesime misure i) consistano nel mero adempimento anche tardivo dell'obbligo violato; ii) risultino non pertinenti rispetto alle violazioni oggetto della lettera di contestazione degli addebiti; iii) mirino a realizzare finalità estranee a quelle proprie dell'istituto degli impegni; iv) non siano suscettibili di attuazione piena e tempestiva o quest'ultima non sia facilmente verificabile.**

2. Ove sia stato preceduto dalla fase di consultazione, il provvedimento finale della Commissione è trasmesso al proponente gli impegni ed è altresì pubblicato sul sito *internet* della Consob, unitamente, in caso di approvazione,

proposta, disponendo la prosecuzione del procedimento sanzionatorio.

La disposizione indica, inoltre, le circostanze di cui la Commissione tiene, tra l'altro, conto al fine di assumere la propria decisione.

- commi 2 e 3

<p>agli impegni assunti. Ove non sia stato preceduto dalla fase di consultazione, il provvedimento finale della Commissione è trasmesso al proponente gli impegni e, in caso di approvazione, è altresì pubblicato sul sito <i>internet</i> della Consob unitamente agli impegni assunti. Si applica l'articolo 195-<i>bis</i> del Tuf.</p> <p>A margine degli impegni pubblicati sono annotate le informazioni riguardanti l'eventuale riapertura del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 8-<i>octies</i>, comma 2.</p> <p>3. Le informazioni pubblicate ai sensi del presente capo restano sul sito <i>internet</i> della Consob per cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento finale della Commissione.</p> <p>4. Il rispetto degli impegni viene verificato nel tempo dalla Divisione che ha formulato le contestazioni.</p>	<p>Le disposizioni in esame delineano la disciplina della comunicazione al proponente e dell'eventuale pubblicazione del provvedimento decisorio della Commissione e degli impegni. È altresì fatto richiamo alle previsioni dell'art. 195-<i>bis</i> del Tuf. La disciplina ivi prevista, in particolare, con riguardo alla eventuale pubblicazione in forma anonima o alla non pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori dell'Autorità consente al Collegio di accogliere eventuali istanze delle parti volta a garantire la riservatezza degli atti del <i>sub</i>-procedimento degli impegni.</p> <p>Inoltre, in coerenza con l'integrazione proposta nel comma 6-<i>bis</i> dell'art. 8-<i>bis</i> relativamente alla disciplina della pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, si individua in cinque anni il periodo di permanenza degli impegni sul sito <i>internet</i> della Consob.</p> <p>- <u>comma 4</u></p> <p>L'art. 196-<i>ter</i>, comma 2, del Tuf prevede che al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza a essa attribuiti al fine dell'accertamento della violazione contestata.</p> <p>In aderenza alla suddetta previsione, viene previsto che il monitoraggio sul rispetto degli impegni sia effettuato dalla Divisione di vigilanza che ha formulato le contestazioni.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 8-<i>octies</i></u> <i>(Proseguimento e riapertura del procedimento sanzionatorio)</i></p> <p>1. Qualora la proposta di impegni sia rigettata, la Commissione ne dà comunicazione al proponente, informando lo stesso in merito alla</p>	<p>L'art. 8-<i>octies</i> disciplina le ipotesi di "<i>Proseguimento e riapertura del procedimento sanzionatorio</i>":</p> <p>- il <u>comma 1</u> sancisce la prosecuzione del procedimento sanzionatorio - precedentemente interrotto dalla presentazione della proposta di impegni - nell'ipotesi in cui la medesima proposta, ad</p>

prosecuzione del procedimento sanzionatorio. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento decorre dalla ricezione della predetta comunicazione.

2. Qualora la proposta di impegni sia approvata, la Commissione può riaprire il procedimento sanzionatorio per le violazioni precedentemente contestate se:

- a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si è fondato il provvedimento finale di approvazione degli impegni;**
- b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti;**
- c) il provvedimento finale di approvazione degli impegni si fonda su informazioni, fornite dal proponente, incomplete, inesatte o fuorvianti.**

3. Nelle ipotesi disciplinate dal comma 2, la Divisione che ha formulato le contestazioni trasmette alla Commissione una relazione motivata contenente le valutazioni in merito alla sussistenza dei presupposti ivi indicati. La predetta relazione, previa eventuale traduzione in lingua straniera, è trasmessa al soggetto interessato con indicazione della facoltà di presentare alla Commissione deduzioni scritte entro il termine di venti giorni dalla ricezione della stessa.

esito della fase decisoria, venga rigettata dalla Commissione con il provvedimento disciplinato dall'art. 8-*septies*, comma 1, lett. b).

In tal caso, viene previsto che il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio per le violazioni originariamente contestate prende nuovamente a decorrere dalla ricezione, da parte del proponente, della comunicazione del provvedimento di rigetto.

- il comma 2, in conformità all'art. 196-*ter*, comma 3, del Tuf, disciplina la diversa ipotesi in cui il procedimento sanzionatorio per le violazioni precedentemente contestate venga riaperto dopo l'approvazione, da parte della Commissione, della proposta di impegni.

Le fattispecie che determinano la riapertura del procedimento sanzionatorio ricalcano quelle individuate dalla norma primaria di riferimento.

- il comma 3 è volto a garantire il contraddittorio in merito alla sussistenza dei presupposti che danno luogo alla riapertura del procedimento sanzionatorio, prevedendo la possibilità, per il soggetto interessato, di replicare alla relazione motivata sulla base della quale la Commissione è chiamata a decidere in merito alla medesima riapertura.

<p>4. La decisione della Commissione di rigettare la proposta di riapertura del procedimento sanzionatorio è comunicata al soggetto interessato. Nel caso in cui la Commissione accolga la proposta di riapertura del procedimento, il provvedimento di riapertura è notificato al soggetto interessato unitamente all’originaria lettera di contestazione. In tale ipotesi, il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio decorre dalla data di perfezionamento della notificazione del provvedimento di riapertura del medesimo procedimento.</p> <p>5. Qualora la riapertura del procedimento sanzionatorio è dovuta al mancato rispetto degli impegni resi obbligatori dalla Commissione, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del dieci per cento.</p>	<p>- <u>nel comma 4</u> si disciplina sia l’ipotesi in cui la Commissione decida di non riaprire il procedimento, sia l’ipotesi contraria; in tale ultimo caso, viene previsto che il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio per le violazioni originariamente contestate riprende a decorrere dalla ricezione, da parte del proponente, della comunicazione del provvedimento di riapertura (che deve essere notificato allo stesso unitamente all’originaria lettera di contestazione).</p> <p>- il <u>comma 5</u> replica la disposizione di cui all’art. 196-ter, comma 2, del Tuf, secondo la quale “<i>nel caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori dalla Commissione, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del dieci per cento</i>”.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO III Disposizioni finali</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 9</u> <i>(Entrata in vigore)</i></p> <p>1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Esso si applica ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore. Ai procedimenti sanzionatori avviati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel “Regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob”, adottato dalla Consob con delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni, nonché quelle contenute nella delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante “Disposizioni</p>	<p>L’articolato regolamentare che sarà definito ad esito della pubblica consultazione sostituirà il vigente Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob.</p> <p>La procedura sugli impegni di cui al Capo II-BIS e le modifiche regolamentari ad essa correlate saranno rese applicabili ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente all’entrata in vigore del nuovo Regolamento sul procedimento sanzionatorio, anche se aventi a oggetto illeciti che si siano consumati prima del 27 marzo 2024 (data di entrata in vigore della Legge Capitali).</p> <p>Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, relativamente all’istituto degli impegni troveranno applicazione le sole previsioni dell’art. 196-ter del Tuf.</p>

~~organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative e istituzione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative", nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del regolamento medesimo.~~

Appendice

1. Nozione di fatturato

1.1. Il fatturato è calcolato in conformità ai seguenti criteri:

a) per le banche, gli altri soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del ~~Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Tuf~~, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), gli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del TUB, i confidi di cui all'articolo 112 del TUB, la Società Poste Italiane S.p.A. per l'attività di Banco Posta:

- l'aggregato costituito dalla somma delle seguenti voci di provento così come definite nella direttiva 86/635/CEE, al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai suddetti proventi:

i) interessi e proventi assimilati;

ii) proventi su titoli:

- proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile,

- proventi di partecipazioni,

<p>- proventi di partecipazioni in imprese collegate;</p> <p>iii) proventi per commissioni;</p> <p>iv) profitti (netti) da operazioni finanziarie (da non considerare le operazioni relative ai titoli non inclusi nel portafoglio di negoziazione);</p> <p>v) altri proventi di gestione.</p> <p>b) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione:</p> <p>- il valore dei premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti di assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo. I suddetti contratti di assicurazione includono anche i contratti che non rientrano nella definizione di contratto di assicurazione secondo i principi contabili internazionali di riferimento;</p> <p>c) per le imprese diverse da quelle indicate dalle lettere a) e b):</p> <p>- gli importi ricavati dalla vendita dei prodotti e dalla prestazione dei servizi realizzati dalle imprese interessate e corrispondenti alle loro normali attività, previa detrazione degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e di delle altre imposte direttamente legate connesse alla fatturato vendita dei prodotti e alla prestazione dei servizi.</p> <p>1.2. Per le società e gli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato, o nel caso di una impresa controllata da una impresa tenuta alla redazione del bilancio</p>	<p>La riformulazione proposta nella lett. c) tende a raggiungere la massima chiarezza espositiva al fine di evitare qualsiasi possibile fraintendimento in ordine ai criteri di calcolo del fatturato.</p>
---	--



consolidato, il fatturato rilevante è di norma il fatturato consolidato annuo dell'ultimo esercizio il cui bilancio consolidato, alla data della violazione, risulta approvato dall'organo competente dell'impresa capogruppo.

1.3. Nel caso in cui il dato del fatturato rilevante, come sopra determinato, risultasse non attendibile o non determinabile, la Commissione, di norma, prenderà in considerazione, anche tenuto conto dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 194-*bis* del ~~Tuf~~**UF**, il fatturato annuo relativo al primo esercizio precedente, a quello che evidenzia un dato non attendibile o non determinabile, che non presenti le suddette criticità. Nel caso in cui il dato del fatturato rilevante come sopra determinato, risultasse non significativo, la Commissione, di norma, prenderà in considerazione, anche tenuto conto dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 194-*bis* del ~~Tuf~~**UF**, il calcolo di una media del fatturato degli ultimi tre esercizi precedenti all'esercizio che presenta i sopra indicati profili di non significatività (ove esistenti).

Proposta di Modulo per la presentazione di impegni alla Consob ai sensi dell'art. 196-ter del d.lgs. n° 58/1998 e del Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob adottato con delibera n. [XXXX]

Ai sensi dell'art. 196-ter, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998, la Consob può riaprire il procedimento sanzionatorio per le violazioni precedentemente contestate nel caso in cui le informazioni trasmesse dal proponente gli impegni siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Il presente modulo dovrà essere trasmesso alla Consob, Servizio Sanzioni Amministrative, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma, attraverso Raccomandata A/R, oppure, alternativamente, attraverso PEC alla casella di posta certificata [usa@pec.consob.it]

1) DATI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Persona fisica

Cognome Nome
Nato a
Codice
Fiscale
Residente nel Comune di Provincia
Indirizzo CAP
E-mail
PEC
Recapiti telefonici

Persona giuridica

Ragione Sociale
P.IVA
Sede legale nel Comune di Provincia
Indirizzo C.A.P.
Stato
E-mail
PEC
Recapiti telefonici

2) NUMERO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E FATTISPECIE CONTESTATA

Numero del procedimento sanzionatorio

Oggetto del procedimento sanzionatorio

3) DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

Per ogni proposta di impegni, descrivere:

- a) in dettaglio gli obblighi che il proponente si dichiara disposto ad assumere;*
- b) i tempi di attuazione e l'eventuale periodo di durata degli impegni¹²;*
- c) costi derivanti dall'adempimento degli impegni (il proponente deve dichiarare di possedere la capacità finanziaria a realizzare gli impegni assunti);*
- d) laddove gli impegni proposti consistano in forme di ristoro economico dei soggetti lesi dalla violazione contestata, il proponente deve dimostrare che tali forme di ristoro rappresentino una ragionevole compensazione per i medesimi soggetti delle conseguenze negative della violazione, e deve, altresì, documentare adeguatamente il possesso della capacità finanziaria di adempiere agli stessi (es. dichiarazione dei redditi, se trattasi di persona fisica, o bilancio d'esercizio, se trattasi di persona giuridica).*

Impegno/i

¹² L'attuazione delle misure oggetto degli impegni deve essere successiva alla loro eventuale approvazione da parte delle Consob (es. l'impegno verrà attuato entro xx mesi dalla delibera di approvazione degli impegni).

4) CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULL'IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI A FAR VENIR MENO I PROFILI DI LESIONE DEGLI INTERESSI DEGLI INVESTITORI E DEL MERCATO OGGETTO DELLA CONTESTAZIONE

5) ESIGENZE DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

Evidenziare e motivare eventuali esigenze di riservatezza e segretezza in merito alla pubblicazione della proposta di impegni e degli impegni assunti.

Data

Firma del proponente

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali eventualmente forniti saranno utilizzati dalla CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa (titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per adottare gli atti di sua competenza ai sensi del d.lgs. n. 58/1998 e della l. n. 262/2005 e relative disposizioni di attuazione in materia, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Tali dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dall'attività sanzionatoria e di vigilanza, nonché gli addetti degli Uffici autorizzati al trattamento. Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma – posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, mail: protocollo@consob.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Consob può essere contattato presso la Consob (email: responsabileprotezione.dati@consob.it).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio, n. 121 – Roma.